



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Paola Briguori

Consigliere

Antonio Palazzo

Consigliere

Marco Fratini

Consigliere relatore

Flavia D'oro

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60914** del ruolo generale proposto da

XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore

Tartaglia, elettivamente domiciliato come in atti;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dal dott.

Maurizio Macari, elettivamente domiciliato come in atti;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e COMITATO

DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO rappresentato e difeso

dalle dr.sse Lucia Squicciarino, Marianna Pacelli, Federica Stelli,

elettivamente domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Basilicata, depositata il 17.01.2023.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 6 maggio 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, la dott.sa Guttuso per il Ministero della Difesa e l'avv. Pierpaolo Devizio per la parte privata;

Ritenuto in

FATTO

1. È stata appellata la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato respinto il gravame proposto avverso il decreto n. XXXX/N del 09/07/2010 adottato dal Ministero della Difesa, reiettivo di equo indennizzo per l'infermità *“Malattia demielinizzante (sclerosi multipla) in trattamento con interferone”* in ragione della non dipendenza da causa di servizio, nonché avverso la successiva nota prot. n. XXXXXX del 27/10/2017 con cui veniva negato trattamento pensionistico privilegiato tabellare, sulla scorta del:

- parere n. XXXX/2018 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'Adunanza del 01/04/2009:

- parere espresso in sede di riesame n. XXXXX/2009 nelle Adunanze n. XXX/2009 del 10/06/2009 e n. XXX/2009 del 02/07/2009 del medesimo Comitato di Verifica.

L'appellante sig. XXXXX XXXXX con il presente gravame censura la
citata sentenza n. 1/2023 chiedendone la riforma e/o annullamento,

rivendicando il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di 4^a categoria di Tabella A, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto (congedo) fino al dì dell'effettivo soddisfo.

In via subordinata chiede il rinvio della causa ad altro Giudice, con condanna delle resistenti Amministrazioni alle spese di lite ed onorari.

2. Il Ministero della Difesa e quello dell'Economia e delle finanze si sono regolarmente costituiti in giudizio rilevando l'inammissibilità dell'appello (in quanto proposto per ragioni in fatto) e chiedendone il rigetto per infondatezza delle censure, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si evidenzia che il giudice di primo grado ha condiviso la perizia tecnica da lui disposta, senza recepirla recepita passivamente, come ritenuto dall'appellante, ma ha dimostrato di aver valutato la documentazione sanitaria completa prodotta da controparte, senza che, però, quella di parte riuscisse a manifestare prevalenza assorbente.

Le amministrazioni appellate deducono, inoltre, che, quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura sconosciuta dalla scienza medica, occorre far riferimento alle acquisizioni della "scienza del momento" assunte dagli Organi tecnici ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia *de qua* (TAR Lazio Sent. n. 4520/2014).

L'Organo tecnico è stato integrato nella sua composizione da uno specialista in neurologia, come richiesto dal giudice monocratico, ma anche da altro specialista in Biochimica Clinica, in possesso di un

patrimonio di conoscenze specialistiche estranee al patrimonio culturale del Giudice.

La malattia denunciata, secondo le amministrazioni appellate, non può riconoscersi dipendente da causa di servizio trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta, ed analogo giudizio ha espresso la C.M.O. Straordinaria di Bari con il Verbale Mod. BL/G XXX datato 05/06/2008 dove, nel riquadro "GIUDIZIO MEDICO-LEGALE" si legge *"La sclerosi multipla (SM) o sclerosi a placche, è una malattia grave del sistema nervoso centrale, cronica e spesso progressivamente invalidante.... La causa e la terapia definitiva della SM sono ancora sconosciute. L'ipotesi oggi dominante è che esista una predisposizione genetica a sviluppare la malattia, predisposizione con la quale interagiscono fattori esterni, forse virali, che scatenano l'esordio della malattia. Trattasi, pertanto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR n 461/2001, di infermità ad etiopatogenesi non definita...."* (cfr. pag. 2 del citato verbale).

Muovendo dalle considerazioni che precedono, le amministrazioni appellate ritengono che nella fattispecie non si riscontri in alcun modo un vizio motivazionale deducibile in appello, avendo il Giudice di prime cure, sulla base della documentazione in atti e della relazione tecnica officiata, esaurientemente motivato il proprio convincimento circa l'esclusione del nesso etiologico della malattia neurologica lamentata con il servizio prestato, escludendo il criterio del *"più probabile che non"* che risulta in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 nonché con gli artt. 2 e 3 del D.P.R. n.

461/2001 che richiedono la sussistenza di un nesso che costituisca causa diretta ovvero concausa efficiente e determinante tra l'insorgenza di una infermità ed il servizio militare effettivamente svolto.

3. All'udienza odierna, le parti presenti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

1. Quanto alle eccezioni di inammissibilità, il Collegio, in conformità ai precedenti di questa Corte (cfr., *ex multis*, App. Sez. II, n. 202 del 2024), rileva quanto segue.

Il legislatore, all'art. 170 del c.g.c., dopo aver disposto che in materia pensionistica l'appello è consentito per i soli motivi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non sono deducibili innanzi al giudice di appello, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Si tratta, pertanto, di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, che, quindi, non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica della motivazione che a quel risultato ha condotto (Corte dei conti, Sez. II App. sentenza n. 376/2022).

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2010 del 24 ottobre 2010, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove costituisca un

“motivo di diritto” e, conseguentemente, solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente.

La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali, infatti, già prevista da norme primarie (art. 132 del c.p.c., secondo comma n. 4 c.p.c. e, per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, dall’art. 22 del R.D. 1038/1933), è assunta a livello di garanzia costituzionale a cagione dell’art. 111 della Costituzione.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto, dunque, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica e all’aggravamento dell’infermità (art. 170, 2° comma del c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la *“ratio decidendi”* (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (*ex plurimis* Corte dei conti, II App., sent. n. 376 del 21.07.2022, n.309 del 12.07.2022, n.384 del 2.11.2021, n. 1200 del 22.11.2016; Sez. App. Sicilia, sent. n. 191 del 25.11.2016; Sez. III App., sent. n. 309 del 1°08.2018).

Anche la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 84 del 27 marzo 2003, ha ribadito che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti*

giudizi, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione” .

In applicazione dei predetti principi, l’appello in esame risulta ammissibile in quanto la sentenza gravata appare viziata da “motivazione apparente”.

La statuizione di rigetto, infatti, non appare supportata da argomentazioni che rivelino la *ratio* della decisione e che rendano esplicito l’iter logico seguito dal giudice di prime cure.

Il giudicante ha indicato solo le fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento, senza illustrarne le ragioni con una disamina logico-giuridica di tale asserzione e della sua adesione a tali conclusioni.

Una tale illustrazione era vieppiù necessaria in considerazione del fatto che il ricorrente, ora appellante sig. XXXXX XXXXX, nell’atto introduttivo, aveva evidenziato con puntualità i fattori ambientali e lavorativi che avevano determinato l’esposizione a fattori causali, sui quali la sentenza non ha svolto nessuna valutazione.

Le considerazioni formulate nella sentenza gravata sono generiche e prive di riferimenti a circostanze concrete, che potrebbero riferirsi a qualsiasi ricorso in materia di pensioni privilegiate.

Il giudice di prime cure, dunque, nonostante la puntuale indicazione in ricorso delle circostanze di fatto che, sempre secondo la prospettazione difensiva, avrebbero potuto essere rilevanti sotto il profilo eziologico, con una motivazione solo apparente ha escluso il nesso causale tra dette circostanze e la malattia.

	La sentenza impugnata, in sintesi, non risulta idonea a fare emergere	
	l'iter logico seguito dal giudice per addivenire al rigetto del ricorso.	
	Conclusivamente, poiché la reputata insussistenza di una relazione	
	causale tra il servizio e la patologia diagnosticata integra un punto	
	dirimente della controversia ed è sprovvisto di congrua motivazione, ai	
	sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., l'appello deve essere accolto, con	
	conseguente rimessione degli atti al primo giudice, in diversa	
	composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche di questo	
	grado di appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE	
	l'appello G 60914 del sig. XXXXX XXXXX e, per l'effetto, ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, c.g.c.,	
	ANNULLA	
	la sentenza impugnata n. 1/2023 della Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Basilicata, depositata il 17.01.2023 e	
	RIMETTE GLI ATTI	
	al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito	
	e sulle spese del grado di appello.	
	Spese al definitivo.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.	
		8

	L'Estensore	Il Presidente	
	dr. Marco Fratini	dr. Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 29 luglio 2026		
	Il Dirigente		
	f.to digitalmente		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo		
	52, a tutela dei diritti delle parti private.		
		Il Presidente	
		Tammaro Maiello	
		f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria 29 luglio 2026		
	il Dirigente		
	f.to digitalmente		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del		
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere		
	le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Il Dirigente		
	f.to digitalmente		